

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI  
DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44**

Si trasmettono di seguito alcune risposte ai quesiti inviati dagli Associati alla data del 31 agosto, predisposte da ASSOSNAI con l’ausilio dei Consulenti dell’Associazione. Si pregano gli Associati, qualora abbiano ulteriori quesiti o osservazioni, di inviare una mail ([segreteria@assosnai.it](mailto:segreteria@assosnai.it)) con tempestività, posto che il termine di scadenza per l’invio di formali quesiti ad AAMS è il 21 settembre 2012.

**1. Richiedendo 1 solo diritto è possibile partecipare al Bando con 1 solo negozio di gioco?**

Il bando di gara, alla sezione II, punto 2.1. specifica che *“ciascun candidato potrà partecipare alla procedura di selezione anche solo per l’assegnazione di un unico negozio”*. Pertanto, partecipando alla procedura e aggiudicandosi un diritto, il candidato diverrà “cessionario” (con specifico codice concessione), avrà assegnato un “diritto” (con specifico numero diritto), che potrà essere esercitato in un “negozio” di gioco.

**2. Il negozio aggiudicato potrà vendere tutti i prodotti commercializzati attraverso la rete fisica?**

Potrà vendere tutti i prodotti oggetto della concessione, ovvero quelli riportati nell’articolo 2 dello “schema di convenzione” allegato al bando: i) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse dei cavalli; ii) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli; iii) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore; iv) concorsi a pronostici ippici e sportivi; v) giochi di ippica nazionale ed internazionale; vi) scommesse su eventi simulati.

Dalle Regole Amministrative (art. 2.1) si evince che l’oggetto della concessione è l’esercizio “congiunto” di tutti questi giochi (e quindi di tutti), su tale obbligazione verrà proposto uno specifico quesito ad AAMS in quanto simile obbligo previsto sull’online è stato poi interpretato in modo non vincolante.

**3. L’offerta economica di euro 11.000,00, per 1 solo negozio di gioco con tutti i prodotti, subisce l’esclusione dal Bando? (offerta economica x n. prodotti= €. 66.000/00)?**

L’offerta economica deve essere obbligatoriamente di importo pari o superiore ad euro 11.000,00 e permette l’acquisto di un “diritto” di apertura di un “negozio” che commercializzerà tutti i prodotti previsti dall’art. 2 della convenzione; pertanto non è corretto ipotizzare che la base d’asta sia euro 66.000,00.

**4. Garanzia provvisoria, di €. 60.000/00 con 1 solo negozio di gioco e tutti i prodotti, è considerata idonea oppure esclusa dalla partecipazione al Bando? E’ disponibile il testo definito da AAMS?**

L’importo della garanzia provvisoria è di 20.000 euro per diritto con un minimo di 60.000, pertanto, come già detto alla risposta n. 1, nel caso di partecipazione per un solo “diritto” (e fino a tre) deve essere necessariamente pari ad euro 60.000,00. Per ogni diritto richiesto, dopo il terzo, la garanzia provvisoria va aumentata di euro 20.000,00 (a.e.: per 4 diritti 80.000,00, per 10 diritti 200.000,00).

AAMS non ha rilasciato alcun testo della garanzia, cosa che gli è stata chiesta con apposito quesito. Qualora, come in passato, AAMS non dovesse fornirlo, sarà predisposta traccia ed inviata agli Associati.

**5. Garanzia definitiva in caso di aggiudicazione come viene calcolata?**

L’allegato 1 dello “schema di convenzione” dettaglia il tutto. Per l’anno in cui avviene l’aggiudicazione del “diritto”, la garanzia definitiva è pari ad euro 70.000,00 per ogni diritto aggiudicato, salvo i possibili adeguamenti dell’importo previsti dall’articolo 16, comma 4 dello “schema di convenzione”.

Per gli anni successivi la garanzia definitiva è il risultato della somma di:

- quota fissa di euro 50.000,00 per ogni diritto acquisito, +
- quota variabile determinata sulla base dell’anno solare dell’anno precedente, secondo la tabella riportata a pagina 34 dello “schema di convenzione”.

A titolo esemplificativo, una società che partecipa e si aggiudica un solo diritto:

- garanzia provvisoria: euro 60.000,00
- garanzia definitiva:
  - o anno di aggiudicazione: euro 70.000,00 (con eventuali adeguamenti)
  - o anni successivi: quota fissa: euro 50.000,00 (1 solo diritto) + quota variabile (ipotizzando un movimento complessivo di euro 1.250.000,00 di tutti i giochi oggetto della concessione dell’anno solare precedente): euro 40.000,00, + il 3,25% del movimento anno precedente, ovvero 40.625,00, totale 80.625,00, per un totale generale di euro 130.625,00 (50.000,00+ 40.000,00 + 40.625,00) con eventuali adeguamenti.

## 6. Documenti da presentare: domanda di partecipazione (3 copie); schema di convenzione (2 copie); regole tecniche (2 copie); regole amministrative (2 copie)

La documentazione da presentare è dettagliata dal capitolo 10 delle “regole amministrative” e consiste in un unico plico sigillato riportante la frase indicata al punto 10.2 delle regole amministrative e il mittente; all’interno del plico devono essere presenti due buste sigillate, busta “A” e busta “B”. Si rammenta che tutta la documentazione inserita nelle Buste “A” e “B” deve essere controfirmata in originale su tutti i fogli dai soggetti che firmano la domanda di partecipazione, avendone i poteri di firma.

- **Busta “A”** riportante l’ intestazione del mittente e la frase prevista dal punto 10.4. A delle regole amministrative, contenente **un’unica copia** di tutta la documentazione elencata al capitolo 7 delle regole amministrative), e nello specifico:
  - **domanda di partecipazione** che deve essere, pena l’esclusione sottoscritta per accettazione in originale in ogni sua pagina dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana e conforme allo “Schema di domanda di partecipazione”, di cui agli Allegati 1, 2, e 3 delle Regole Amministrative;
  - **allegati alla domanda di partecipazione**, di cui al punto 7.3 delle Regole Amministrative lettere da a) a l) tra cui:
    - la **ricevuta in originale del versamento del contributo** di cui alla deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (**AVCP**), ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità che nel caso di società è quello del legale rappresentante;
    - l’originale della **quietanza della garanzia provvisoria** pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni diritto di cui si chiede l’assegnazione, con un importo minimo complessivo pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Si evidenzia che, a scanso di esclusione, è opportuno allegare anche i quattro allegati delle Regole amministrative non compilati (ovvero i tre modelli di domanda e lo schema di dichiarazione economica) per un totale di 82 pagine

- **Busta “B”** riportante l’ intestazione del mittente e la frase prevista dal punto 10.4. B delle regole amministrative, contenente **un’unica copia** di tutta la documentazione elencata al capitolo 8 delle regole amministrative, ovvero:
  - la **dichiarazione** con cui il candidato formula l’offerta economica che deve essere, pena l’esclusione: sottoscritta per accettazione in originale in ogni sua pagina dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana e conforme allo “Schema di dichiarazione di offerta economica”, di cui all’Allegato 4 delle Regole Amministrative;
  - l’**offerta economica** su supporto informatico (predisposta secondo quanto stabilito nelle Specifiche tecniche per la predisposizione del supporto informatico pubblicate sul sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it)) ;
  - l’**offerta economica** su supporto cartaceo (predisposta secondo quanto stabilito nelle Istruzioni per la stampa dell’Offerta economica contenuta nel supporto informatico pubblicate sul sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it)).

## 7. I Certificati dei soci (Casellario Giudiziale, Carichi pendenti, etc.) possono essere autocertificati?

La domanda di partecipazione alla procedura prevede la sottoscrizione di dichiarazioni che sostituiscono i documenti citati nella domanda n. 7. Tutti i certificati dovranno comunque essere prodotti all’atto di stipula della convenzione di concessione, come previsto dall’articolo 14.2 delle Regole Amministrative.

## 8. Ammesso che un gestore abbia raggiunto gli importi minimi richiesti ma in qualità di Gestore per conto di un Concessionario, la partecipazione è comunque preclusa?

La questione è se il movimento di gioco raccolto dal Gestore per conto del Concessionario qualifichi la società di Gestione come operatore di gioco. Poiché le Regole Amministrative fanno esplicito riferimento ad “operatori di gioco..... sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo” è stato posto un quesito all’AAMS, per ottenere indicazioni in merito al fatto che l’attività di un Gestore sia equiparata a quella di un operatore di gioco ai fini della procedura in oggetto poiché esiste un precedente nella gara 2011 per la concessione degli apparecchi di intrattenimento dove il requisito del fatturato è stato accettato anche per gli esercenti interpretando come titolo abilitativo l’iscrizione all’albo come terzo abilitato alla raccolta di slot.

Va peraltro ricordato che il titolo può essere apportato da uno dei soci della società che presenta domanda di affidamento.

**9. Può verificarsi il caso che SNAI S.p.A. decida di non partecipare all'assegnazione in una determinata zona già coperta da un suo gestore? E nel caso che succede? E nel caso partecipi, è o non è automatica l'assegnazione al precedente gestore? E nel caso che succede?**

Il bando è su base nazionale e non prevede alcuna partecipazione e acquisto di diritto su base geografica specifica; pertanto SNAI non parteciperà per l'aggiudicazione di uno "specifico" diritto geograficamente definito, bensì per il numero di diritti che riterrà necessario per la consistenza della propria rete di raccolta.

A tal fine abbiamo indicato agli Associati con circolare 2011312 del 10 agosto 2012, di inviare formale richiesta a SNAI per conoscere le intenzioni della Società. Dal tenore delle singole risposte alle specifiche lettere ricevute, SNAI afferma di voler partecipare al bando per riottenere un diritto da collocare nel locale dei propri gestori. Le risposte di SNAI sono comunque al vaglio dei consulenti legali di Assosnai e seguirà apposito approfondimento.

**10. L'eventuale riassegnazione della gestione da parte di SNAI dovrebbe avvenire rispettando il contratto precedentemente in essere o potrebbero imporre delle variazioni o dei nuovi contratti?**

I contratti di gestione in essere cessano giuridicamente al cessare dell'esercizio delle concessioni "Rinnovate" al 30.6.2012, con coda fino all'assegnazione. Pertanto il gestore che attualmente gestisce una concessione "rinnovata", quando SNAI posizionerà nel locale un nuovo diritto acquistato con questo bando, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di gestione.

Tra l'altro il nuovo contratto di gestione sarà necessariamente differente da quello in vigore, poiché l'articolo 15 della nuova convenzione indica alcuni nuovi parametri (ad esempio la retribuzione) da dover prevedere nei contratti fra Gestori e Concessionari.

**11. Si era a suo tempo parlato di un raggruppamento di colleghi presumibilmente interessati a valutare l'eventuale partecipazione al bando; a livello istituzionale ci sarà la possibilità che Assosnai valuti e proponga qualcosa di simile o "chacun pour soi et Dieu pour tous"?**

L'ipotesi è in fase di valutazione e verranno quanto prima date indicazioni in merito alla fattibilità amministrativa e legale di questa ipotesi.

**12. Sul bando non si parla di rottamazione di concessioni, nel caso un concessionario ippico 2009 Giorgetti si aggiudichi la nuova concessione, come deve fare per cessare la vecchia che scade nel 2016? nella convenzione non si parla di recesso, ma soltanto di revoca di Aams.**

La questione è oggetto di specifico quesito posto ad AAMS, per la quale seguirà approfondimento.

Secondo la documentazione fino ad oggi nota, la "rottamazione" o "restituzione" del diritto Giorgetti non sono previste né possibili, con la conseguenza che, in caso di aggiudicazione, il concessionario si troverebbe ad avere due diritti ippici da dover esercitare entrambi.

**13. I minimi garantiti 2006/2011 non pagati pregiudicano la partecipazione al bando? Anche se abbiamo ricorso al Tar e ottenuto sospensiva, come si rapportano con l'ultima richiesta di pagamento di Aams?**

Secondo i precedenti dei bandi passati e secondo i consulenti dell'Associazione, la partecipazione al bando non dovrebbe essere preclusa ai soggetti che hanno formalmente contestato questa voce di debito, ottenendo provvedimenti di tutela dalla magistratura, o con procedimenti tutt'ora pendenti. Pertanto, tutti i provvedimenti AAMS che prevedano importi, anche riquantificati ed in quanto tali non oggetto di ricorsi passati, dovranno essere oggetto di impugnativa ai fini di una idonea partecipazione al bando.

Verrà posto specifico quesito ad AAMS anche se è prevedibile un'interpretazione differente da parte dell'Amministrazione e quindi – in caso di esclusione di soggetti con Minimi sospesi o con procedimenti pendenti – la necessità di ricorso al TAR.

**14. I concessionari del Bingo possono partecipare al nuovo bando? E possono aprire il negozio di scommesse nella sala Bingo?**

Per la prima parte della domanda: possono partecipare al bando se hanno il requisito economico (2 milioni di fatturato nell'ultimo biennio).

Sulla possibilità di aprire il Negozio all'interno della sala Bingo sarà sottoposto specifico quesito ad AAMS, poiché il Nomenclatore alla voce "negozi" non lascia evincere alcun tipo di esclusione associabile alle sale Bingo. E' comunque prevedibile la sistemazione del Negozio in uno spazio attiguo che eventualmente faccia parte dei locali del Bingo.

- 15. Le società che sono già titolari di una concessione per l'ippica (bando 2009) - regolarmente acquistata - devono ora ripartecipare per una concessione che prevede anche i giochi già assegnati (ippica - ippica nazionale) per il residuo periodo (fino a giugno 2016) ? Se la risposta è affermativa è una "ingiustizia" . Il Bando del 2009 per la sola concessione ippica prevedeva un minimo di € 85.000,00 contro quello attuale di € 11.000,00 che comprende anche lo sport, etc. Riteniamo che all'epoca nessun partecipante abbia offerto € 85.100,00 e sia risultato aggiudicatario. Il comportamento di AAMS non fa pensare ad un "illecito arricchimento"?**

Anche se la durata dei due diritti è molto diversa (7 anni quelli del 2009, circa 3 anni e mezzo queste del 2012) è evidente la disparità di trattamento, già formalmente evidenziata ad AAMS; seguirà apposito approfondimento.

- 16. I partecipanti al bando non devono avere pendenze per qualsiasi titolo nei confronti di AAMS. I lodi arbitrali, attualmente in fase di transazione con AAMS, troveranno definizione prima del 19 ottobre 2012? E se non si addivenisse alla transazione prima di tale data e l'appello dei Ministeri fosse accolto? Ci si troverebbe ad avere un debito "mostruoso" nei confronti di AAMS.**

Le somme che vanno in compensazione a seguito del credito riconosciuto dal Lodo non sono un motivo di esclusione dal bando, come chiarito anche dal punto 5, a) delle regole amministrative. Pertanto la data di transazione o di emanazione della sentenza di appello non sono condizionanti per la partecipazione al bando.

Qualora non si dovesse concordare una transazione con AAMS e la corte d'appello di Roma dovesse annullare il Lodo arbitrale, il debito diverrà nuovamente esigibile da parte di AAMS e dovrà essere saldato, ove non sia presentato ricorso in Cassazione dalla parte soccombente.

- 17. La fidejussione in essere per l'ippica quando potrà essere "liberata"? Non basterebbe ottenere dalla Banca una dichiarazione di presa d'atto della nuova situazione ?**

Le fidejussioni in essere per le concessioni "Bersani" o "Giorgetti" potranno essere svincolate al termine di validità della concessione (2016) e comunque fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa, poiché queste concessioni dovranno continuare a raccogliere scommesse ippiche anche se la società si aggiudica una nuova concessione 2012, salvo un intervento amministrativo di AAMS che permetta di "rottamare/cedere" le vecchie concessioni mono prodotto in caso di acquisto di una nuova concessione multi prodotto.

Le fidejussioni in essere per le concessioni "Rinnovate" saranno svincolate secondo i termini di legge (art. 13 della convenzione sottoscritta nel 2006 in fase di rinnovo) ovvero per gli ulteriori 12 mesi successivi alla cessazione della validità della concessione.

La "presa d'atto" purtroppo non è stata prevista.

- 18. Notevole differenza delle nuove regole imposte agli aggiudicatari rispetto a quelle per i concessionari che non si trovano costretti a partecipare all'attuale Bando (Costi elevatissimi per la certificazione delle situazioni trimestrali). Questo bando di fatto crea una tipologia di Concessionari differente da quelli esistenti (Bersani e Giorgetti), che continueranno ad operare fino al 2016 senza dover sottostare alle previsioni della Stabilità 2011. E' corretto che ciò accada?**

L'argomento è in valutazione con i consulenti legali dell'Associazione; seguirà approfondimento, poiché è evidente la discriminazione che subiscono i nuovi entranti in ragione del fatto che a loro sono applicate pedissequamente le disposizioni della legge di stabilità mentre al momento (non avendo sottoscritto gli atti integrativi) i concessionari Bersani ed i Giorgetti ne risultano ingiustificatamente esentati, con tutti gli evidenti vantaggi economici e gestionali che ne conseguono.

- 19. Produzione di certificati "antimafia" penali e carichi pendenti: ma non vale la Legge n. 183 del 12.11.2011 art. 15, che impone agli Uffici Pubblici di provvedere direttamente ? Se si può rilasciare una dichiarazione sostitutiva forse sarebbe il caso che AAMS formuli un testo di suo gradimento. I certificati vengono rilasciati con la dicitura: *Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi* sono accettati da AAMS?**

Riteniamo che non vadano presentati ma verrà sottoposto specifico quesito ad AAMS

- 20. Capitolo 7 delle "Regole amministrative", punto "K" ("estremi del coniuge non separato dei soggetti suindicati"). Perché ?**

E' previsto dalla Legge; quale ne sia la logica non è chiaro ma va interpretata come un'estensione dei requisiti richiesti a tutti gli amministratori, legali rappresentanti e persone che detengono quote societarie superiori al 2% del concessionario.

- 21. Articolo 25 della Convenzione (cessione della rete). Se il concessionario decide volontariamente di “cessare” l’attività prima del termine finale della concessione (perché non ce la fa più) deve “regalare” ad AAMS o ad altro concessionario individuato da AAMS (con criteri di concorsualità: cosa vuol dire? Uno specifico bando a favore di AMMS) l’uso dei beni materiali e immateriali ??? !!!! Cosa vuol dire “cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione” per volontà di AAMS o per volontà del concessionario ??? Se i locali dove viene svolta l’attività sono di proprietà del concessionario chi subentra non paga nulla ???**

L’articolo 25 è certamente poco chiaro e non distingue tra cessazione per scelta del concessionario revoca o decadenza per scadenza naturale della concessione. Inoltre fa riferimento ai beni immateriali e materiali previsti nell’inventario dei beni tra i quali si segnalano i cespiti e i contratti che non sempre sono nella piena disponibilità del concessionario e/o cedibili. Inoltre si cita la cessione non onerosa ad AAMS dei punti vendita che oltre a essere spesso impossibile risulta poco comprensibile. Il tutto peraltro è soggetto alla discrezionalità della richiesta di AAMS.

Tutte le concessioni – proprio in quanto tali - prevedono la devoluzione allo Stato concedente (AAMS è il regolatore) di ciò che necessita all’esercizio della stessa, naturalmente intendendo la parte tecnica e non quella puramente privata: infatti si assegna un “diritto” che si concreta in beni materiali ed immateriali, ma non nell’azienda che lo esercita. Lo stesso principio spiega gli effetti della cessazione anticipata, che nelle precedenti ed attuali concessioni non solo non è prevista, ma comporta di conseguenza l’incameramento della fidejussione. Quindi parrebbe essere una regola migliorativa.

Si ritiene necessario un apposito approfondimento.

- 22. Come si può imporre la sottoscrizione dell’art. 6, punto 2 della convenzione alla luce dei vari CTD tuttora in aperti (e che sicuramente lo resteranno anche dopo il bando) e soprattutto alla luce della Circolare AAMS del 23.5.2012 – “Liberalizzazione dei trasferimenti dei punti vendita Ippici e Sportivi”. Il “piccolo” concessionario potrebbe trovarsi, dopo la partecipazione al nuovo Bando e l’aggiudicazione, con “vicini” tipo: Lottomatica, Sisal, Intralot, etc.**

Siamo consapevoli di quanto evidenziato e stiamo valutando se è un aspetto impugnabile del bando. Si tratta comunque di una formula presente in tutte le convenzioni di concessione ma che, alla luce della situazione particolarmente complessa in cui si trova il mercato italiano delle scommesse, risulta irritante ed iniqua per i partecipanti alla selezione; infatti solo AAMS è depositaria di un set di informazioni di mercato sufficiente a fornire uno scenario che possa consentire agli operatori di prendere decisioni avvedute.

- 23. La concessione ippica Giorgetti (Bando 2009) o Bersani (Bando 2006), qualora la società non partecipi al bando per prendere lo sport (o qualora, pur partecipando, non si dovesse aggiudicare una nuova concessione), avrà la sua normale scadenza al 30 giugno 2016?**

Si

- 24. I due decreti emessi da AAMS a seguito della Legge di Stabilità 2010 (decreto AAMS 2011/1861– determinazione informazioni, dati e contabilità e decreto AAMS/Ragioneria dello Stato 2011/1845 – indici e requisiti affidabilità) non sono “tarati” con riferimento “a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario”, come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del DL 16/2012 (Legge 44/2012); inoltre entrambi i decreti sono stati impugnati di fronte al TAR da Assosnai. E’ prevedibile che siano sospesi?**

L’argomento è in valutazione con i consulenti legali dell’Associazione; seguirà approfondimento.